

Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati

Redatto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Cooperativa Nuova Socialità **Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus**

Lista delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifica
01	13/06/2016	Prima emissione
02	17/01/2017	Introduzione nuova tipologia di reato di cui alla L. 199/2016
03	01/10/2018	Modifiche ai compiti dell'Odv a seguito della L. 30 novembre 2017, n. 179 (cd. Whistleblowing)
04	01/12/2020	Modifiche a seguito: Legge 3 maggio 2019, n. 39, Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, •Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n.75.

INDICE:

1	PREMESSA	3
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3	RIFERIMENTI.....	5
4	RUOLI E RESPONSABILITA'	6
4.1	ORGANISMO DI VIGILANZA	6
5	PROCEDIMENTO	7
5.1	TIPOLOGIA DEI REATI.....	7
5.2	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO: CRITERIO GENERALE	9
5.3	MAPPATURA DEI RISCHI	10
5.4	PROCEDURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO	15
6	SISTEMA DISCIPLINARE.....	16
7	ALLEGATI.....	17

1 PREMESSA

1.1 Presentazione e organizzazione aziendale

La COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ cooperativa sociale impresa sociale ONLUS è stata costituita il 29.07.88.

Ad essa si applicano le vigenti leggi speciali in materia e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Essa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata.

Svolge la propria attività ai sensi dell'art. 1, lettera B), della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si propone di rafforzare il Movimento Cooperativo unitario italiano, per ciò stesso aderisce a Legacoop Nazionale e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa ha personalità giuridica propria.

La sede legale e direzionale si trova in Torino, Via Sondrio 13.

La sede operativa in Nichelino, Via Ippolito Nievo 27 e 29.

1.2. Rapporti con il Consorzio La Valdocco s.c.s. e le altre Associate

I rapporti con il Consorzio La Valdocco s.c.s. sono disciplinati dal Regolamento Interno dello scambio mutualistico tra il Consorzio La Valdocco s.c.s. e le sue associate.

Il consorzio si propone di fornire alle migliori condizioni alle cooperative consorziate servizi di natura commerciale, finanziaria, amministrativa, tecnica, contabile, e più in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi, anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate." (comma 8 art. 4 dello Statuto).

Il Consorzio contribuisce alle iniziative e alle scelte gestionali delle associate e favorisce la cooperazione su progetti tra le associate stesse, al fine di accrescere la loro capacità di realizzare le proprie finalità statutarie.

Esistono specifici contratti che disciplinano, ove esistenti, i rapporti di fornitura reciproci sia con il Consorzio che con le altre associate.

Nell'ottica del D. lgs. 231/01, la Cooperativa considera che può derivarle un rischio, in termini di ricaduta, nel caso in cui un comportamento illecito venisse contestato al Consorzio o a una o più delle altre Associate.

Parimenti, viene valutato il rischio, per il Consorzio e le altre associate, che il comportamento illecito venisse contestato alla Cooperativa.

Ciascun associato si è quindi impegnato ad implementare un proprio Modello ex D.Lgs. 231/01.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto nel Regolamento Interno dello scambio mutualistico tra il Consorzio La Valdocco s.c.s. e le associate, il Consorzio "si impegna a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie agli organi di vigilanza e controllo, interni ed esterni, delle singole cooperative ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo sulle attività svolte per conto delle stesse".

Alla luce di tale impegno il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Nuova Socialità adotta il presente modello di organizzazione, gestione e controllo atto a prevenire i reati indicati nel D.Lgs. 231/01.

Documenti di riferimento:

- Regolamento Interno dello scambio mutualistico;
- Contratti di fornitura.

1.3. La missione aziendale

Lo scopo mutualistico perseguito è di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 comma 1 punto B della L. 381/2001, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Scopo dell'attività imprenditoriale nello svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è realizzare inclusione sociale, ossia offrire a cittadini esclusi, "svantaggiati", opportunità di reinserimento sociale, ridurre il rischio di emarginazione di singoli e gruppi di cittadini, coinvolgere l'intera comunità locale e gli enti che la rappresentano nell'analisi e nella ricerca di soluzioni dei problemi sociali del territorio.

I valori costitutivi della cooperativa sono:

- La Proprietà Sociale

I Soci lavoratori sono proprietari dell'impresa e il loro apporto di capitale limitato (autofinanziamento) è strumentale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il patrimonio sociale creato dall'impresa è indivisibile e rappresenta il valore intergenerazionale peculiare dell'impresa cooperativa.

- La Mutualità

La Cooperativa ha come missione peculiare quella di sviluppare la propria attività economica a favore dei soci lavoratori di oggi e (... di domani).

La Cooperativa offre ai propri soci un reddito da lavoro in proporzione alle prestazioni professionali offerte e un reddito da capitale remunerando in forma limitata l'apporto strumentale di capitale conferito dal socio.

La nostra cooperativa privilegia il lavoro tra i fattori di produzione.

Offre ai propri soci lavoratori vantaggi e riconoscimenti materiali (condizioni di reddito adeguate, applicazione contratti collettivi di lavoro nazionali) e immateriali (organizzazione orientata alle persone, spirito collaborativo, creatività, valorizzazione e sviluppo delle professionalità, crescita delle capacità personali).

La struttura societaria è partecipativa e democratica.

I Soci lavoratori indipendentemente dal loro apporto di capitale, hanno uguale diritto di voto ("una testa, un voto") nell'esercitare il diritto di governo dell'impresa.

La Cooperativa è all'interno del movimento cooperativo italiano aderendo ad un sistema, che ha fra i suoi compiti essenziali, l'educazione cooperativa, ovvero, la promozione dei valori della cooperazione fra i cittadini e in particolare fra le giovani generazioni; inoltre si riconosce all'interno del più ampio movimento del Terzo Settore per lo sviluppo di un modello etico di economia sociale.

Nella gestione delle proprie attività la cooperativa applica un Sistema di Gestione Integrato della Qualità, Ambiente e Sicurezza (SGI) secondo le norme ISO 9001 ISO 14001 e OHSAS 18001.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente documento è definire un Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo: Modello o MOGC), in cui sono chiariti i compiti, le responsabilità e le competenze delle funzioni aziendali della Cooperativa Nuova Socialità, utile a prevenire la commissione di reati e a consentire un miglior raggiungimento di obiettivi e mission aziendali attraverso: efficacia ed efficienza della gestione interna, attendibilità del sistema informativo, rispetto di leggi e regolamenti.

È proprio in questa situazione che diventa indispensabile per la corretta gestione aziendale il risk management inteso come sistema di gestione e prevenzione dei rischi per non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati. A tal fine è importante che la Direzione aziendale abbia una precisa e completa conoscenza delle leggi, regolamenti e procedure applicabili all'attività aziendale. Inoltre, allo scopo di garantire l'efficacia delle misure adottate sarà peraltro necessario che alla separazione di responsabilità tra le varie funzioni corrisponda ovviamente una differente individuazione delle persone fisiche cui attribuire le funzioni medesime, evitando quindi che funzioni che siano state differenziate principalmente con finalità preventive siano ricoperte dalla medesima persona fisica.

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dell'attività di impresa, la cooperativa ha inteso adottare un modello di organizzazione, di gestione e di controllo adeguato e in linea con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001. Il Modello è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico aziendale (allegato Codice Etico) periodicamente revisionato. Nella redazione del Modello sono state affrontate le seguenti fasi:

- analisi preliminare delle aree aziendali a rischio illeciti attraverso mappatura e valutazione dei rischi per singolo reato (Allegati Elenco reati, Tabella rischi e Tabella reati per area aziendale);
- analisi dei ruoli e responsabilità, risk management e reati connessi all'interno delle aree organizzative e gestionali della cooperativa ritenute più esposte ai rischi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa, e individuazione di specifiche procedure di prevenzione e controllo cui attenersi per ciascun processo sensibile individuato;
- definizione delle modalità di azione e controllo delle procedure definite da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione di misure disciplinari che sanzionino il mancato rispetto delle procedure indicate dal Modello (Allegato Sistema disciplinare).

L'attività di individuazione delle aree più esposte (prima fase) sarà aggiornata costantemente, al fine di identificare le modalità concrete con cui potrebbero essere realizzate le condotte vietate dal D.Lgs. 231/2001; particolare attenzione sarà rivolta a eventuali variazioni organizzative della cooperativa. In tal caso, le procedure saranno adeguate ai nuovi assetti organizzativi.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero delle norme di riferimento. Le misure di prevenzione e controllo dei rischi sono state, ove possibile, inserite a completamento di procedure già del sistema di gestione integrato. Per quanto riguarda la gestione dei sistemi informativi, le procedure rimandano inoltre al Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (redatto ai sensi del D.Lgs. 196/2003).

Il Modello è adottato, recepito ed attuato a tutti i livelli della cooperativa, e le relative violazioni sono sanzionate dal sistema disciplinare adottato contestualmente al modello. Le disposizioni del presente documento si applicano a tutte le attività svolte per nome e conto della Cooperativa Nuova Socialità. Tutte le funzioni aziendali, nessuna esclusa, hanno il compito di attenersi scrupolosamente ai contenuti del Modello, e di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA), dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede operativa di Cooperativa sociale Nuova Socialità nell'ufficio della Segreteria in via Pietro Cossa 293/22 a Torino, ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla sull'intranet aziendale.

La Cooperativa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione. Comunicazione dell'adozione del Modello e del Codice etico è data agli stakeholder ed interlocutori di riferimento.

3 RIFERIMENTI

- Codice Etico della Cooperativa sociale Nuova Socialità.
- Linee guida LEGACOOP SERVIZI per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art.6 comma 3 del D. LGS. 231/2001. Deliberato dalla Direzione Nazionale LEGACOOP SERVIZI (Roma, 2 luglio 2009) ,AGGIORNATO E DIVENUTO EFFICACE IL 19 GENNAIO 2010 Sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia il 18

Gennaio 2010 Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Penale Prot. M-dg DAG 18/01/2010 0007626.

- Manuale, Procedure e Istruzioni Operative del Sistema di Gestione Integrato per la qualità ambiente e sicurezza
- Statuto e Regolamento approvati dall'Assemblea dei Soci di Cooperativa sociale Nuova Socialità.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (Vigenza 31 luglio 2004 - Consolidato con la legge 27 luglio 2004, n. 188 di conversione con modifiche decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158).
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno 2001 n. 140) - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300.

4 RUOLI E RESPONSABILITA'

Il vertice della Cooperativa Nuova Socialità, rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione dal Presidente, ha definito le responsabilità, le autorità ed i rapporti reciproci di tutto il personale che dirige, esegue e verifica le attività secondo il presente Modello in conformità al D.Lgs. 231/01.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare sul rispetto e sulle regolarità delle procedure interne per quanto attiene il presente documento, le cui mansioni sono descritte nel successivo paragrafo.

Il Modello adottato dalla Cooperativa è in relazione ai seguenti manuali già adottati ed applicati:

- Sistema di Gestione Integrato predisposto in conformità alle norme ISO 9001 ISO 14001 e OHSAS 18001 (si veda la sezione del Manuale del Sistema di Gestione Integrato inerente alla definizione dell'Organigramma, mansionario e competenze);
- Documento di Valutazione dei Rischi a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (si veda il capitolo Dati Identificativi in cui sono riportate le generalità del datore di lavoro, dei collaboratori e delle figure designate o nominate ai fini della sicurezza aziendale);
- Documento programmatico del Consorzio sulla sicurezza dei dati personali.
- Regolamento consortile sull'uso degli strumenti informatici.

Le mansioni ed i compiti delle funzioni aziendali associate alla prevenzione dei reati illustrati nel presente documento sono descritte nelle Procedure operative.

4.1 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato al compimento di tutte le attività di vigilanza sul rispetto e sulla regolarità delle procedure interne. Esso è composto da uno a tre membri dotati di ampia autonomia e riconosciuta professionalità. Il CdA contestualmente alla adozione del modello provvederà alla nomina dei relativi componenti indicandone il presidente.

I membri dell'OdV hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento del loro incarico oltre ai compensi nella misura determinata dal CdA. I membri dell'OdV nominati dal CdA durano in carica tre anni in coincidenza con la durata del mandato di nomina del CdA e sono rieleggibili.

L'OdV è deputato a vigilare sul complessivo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e risponde al CdA per quanto attiene il presente Modello di organizzazione, di cui cura l'aggiornamento, la verifica e registrazione delle revisioni con il supporto della funzione incaricata della gestione dei Sistemi Certificati della Cooperativa Nuova Socialità.

L'OdV ha i seguenti compiti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del presente Modello di organizzazione e rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- rilevare gli scostamenti comportamentali che eventualmente dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e comunicare al CdA ovvero agli altri organi competenti, a seconda del caso, i relativi esiti per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi e sanzionatori;
- coordinare la propria attività con gli altri organi preposti al controllo ed in particolare con il Collegio Sindacale della cooperativa;
- verificare le segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza.
- a seguito dell'attività di vigilanza ed indagine di cui sopra, proporre al CdA l'adozione delle iniziative necessarie od opportune per l'aggiornamento o l'adeguamento del presente documento;
- collaborare con gli OdV del Consorzio e delle altre associate al Consorzio stesso;
- presentare al CdA una relazione annuale sull'attività svolta e sull'attuazione del presente Modello di organizzazione.

Ciascun membro dell'OdV ha libero accesso a tutte le informazioni ed a tutta la documentazione in possesso della Cooperativa Nuova Socialità e del Consorzio, senza necessità di alcun consenso preventivo, limitatamente all'attività svolta per conto della Cooperativa. Nel caso l'OdV ravvisasse la necessità di accedere ad informazioni ed a documentazione in possesso di terzi, il CdA agevolerà in ogni modo legittimo detto accesso.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun'altra struttura aziendale, ferma restando la vigilanza, da parte del Collegio Sindacale, sull'adeguatezza dell'operato dell'OdV. La mancata collaborazione con l'OdV costituisce illecito disciplinare.

L'OdV potrà inoltre avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni. L'OdV ha facoltà di disporre, in autonomia e senza alcun preventivo consenso, delle risorse finanziarie stanziare dal CdA su specifica richiesta dell'OdV medesimo al fine di svolgere l'attività assegnata. Unitamente alla relazione verrà presentato un rendiconto delle spese sostenute.

L'OdV potrà predisporre un regolamento delle proprie attività, senza che esso venga approvato o sottoposto all'esame di altri organi societari, nel rispetto del principio di indipendenza dello stesso. Il Regolamento dovrà essere inviato per opportuna conoscenza al CdA.

L'OdV adotta modalità di gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni atte a garantire la riservatezza e l'identità del segnalante.

Sono vietati di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

L'Organismo di Vigilanza è raggiungibile per qualsiasi comunicazione / segnalazione tramite l'indirizzo di posta elettronica odv_ns@lavaldoeco.it, consultabile dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero tramite servizio postale, presso la sede legale della Cooperativa Nuova Socialità in Via Le Chiuse 59 a Torino, ove tutte le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza saranno consegnate al suo Presidente.

5 PROCEDIMENTO

5.1 Tipologia dei reati

La tipologia di reati cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa è prevista ed applicabile in conseguenza dell'accertamento delle ipotesi previste dal D.Lgs 231/2001 e da altre norme di legge.

Nell'allegato ELENCO REATI si riportano le fattispecie di reato previste, alla data di stesura e aggiornamento del presente Modello dal D.Lgs. 231/01 ai fini della responsabilità amministrativa della Cooperativa. Il catalogo dei reati con la relativa definizione è prodromico all'analisi dell'attività sociale ed alla mappatura delle attività di rischio e consente di individuare i reati che potenzialmente possono essere posti in essere dai soggetti operanti per la cooperativa, autonomamente od in concorso con terzi, nell'interesse o comunque a vantaggio della stessa. Per

agevolarne la conoscenza da parte di tutti i destinatari del presente documento, di riprodurre di seguito i principali articoli richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Inoltre, ove ritenuto necessario, le norme sono state sviluppate e commentate.

In linea generale, si osserva che una parte dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 non presenta la caratteristica della peculiarità nell'ambito dell'attività della cooperativa, ovvero il rischio che si verifichino in ragione della specifica attività svolta dalla stessa. Si tratta infatti di reati generali non connessi, se non in modo occasionale, allo svolgimento del ruolo istituzionale e -per tale motivo- non riconducibili a specifiche aree di attività.

Questo comporta l'adozione di un Modello e di un codice etico generale che richiama i principi di correttezza e probità nei comportamenti dei soggetti, apicali, sottoposti alla direzione di questi o collaboratori, che operano per conto della Cooperativa.

In conformità a quanto sopra espresso la Cooperativa vieta espressamente ai soggetti per essa operanti di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sotto elencate ovvero qualsiasi altra fattispecie considerata dalla Legge come un reato;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere situazioni di conflitto di interessi, nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle altre società o persone.

Le famiglie di reati per le quali il D.lgs 231/2001, e norme specifiche prevedono la responsabilità amministrativa sono le seguenti:

REATI	ARTICOLO DEL DLGS 231
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico.	Art. 24
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.	Art. 24 bis
3. Delitti di criminalità organizzata.	Art.24 ter
4. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione).	Art. 25
5. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	Art. 25 bis
6. Delitti contro l'industria e il commercio.	Art. 25 bis.1
7. Reati societari.	Art.25 ter
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	Art. 25 quater
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	Art. 25 quater.1
10. Delitti contro la personalità individuale.	Art. 25 quinquies
11. Reati di abuso di mercato.	Art. 25 sexies
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	Art. 25 septies
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	Art.25 octies
14. Violazione del diritto d'autore.	Art.25 nonies
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Art. 25 decies
16. Reati ambientali.	Art. 25 undecies
17. Reati transnazionali.	art.10 Legge 146/2006
18. Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.	Art 25 duodecies
19. Razzismo e xenofobia.	Art 25 terdecies
20. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O	Art. 25

DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.	quaterdecies
21. REATI TRIBUTARI	Art. 25 quindiesdecies
22. CONTRABBANDO	Art. 25 sexiesdecies

Le disposizioni del D.lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa dell'ente sono richiamate anche dalla Legge 146/2006 relativa ai reati di criminalità organizzata transnazionale e dalla Legge 190/2012 relativa ai reati di corruzione tra privati.

5.2 Identificazione del rischio: criterio generale

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

- * [E4] = 4 Entità del danno: gravissimo
- * [E3] = 3 Entità del danno: grave
- * [E2] = 2 Entità del danno: serio
- * [E1] = 1 Entità del danno: lieve

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

- * [P4] = 4 Probabilità di accadimento: alta
- * [P3] = 3 Probabilità di accadimento: media
- * [P2] = 2 Probabilità di accadimento: bassa
- * [P1] = 1 Probabilità di accadimento: bassissima

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

* $[R] = [P] \times [E]$

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	Probabilità bassissima [P1]	Probabilità bassa [P2]	Probabilità media [P3]	Probabilità alta [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso $[P1] \times [E1] = 1$	Rischio basso $[P2] \times [E1] = 2$	Rischio moderato $[P3] \times [E1] = 3$	Rischio moderato $[P4] \times [E1] = 4$
Danno serio [E2]	Rischio basso $[P1] \times [E2] = 2$	Rischio moderato $[P2] \times [E2] = 4$	Rischio medio $[P3] \times [E2] = 6$	Rischio rilevante $[P4] \times [E2] = 8$
Danno grave [E3]	Rischio moderato $[P1] \times [E3] = 3$	Rischio medio $[P2] \times [E3] = 6$	Rischio rilevante $[P3] \times [E3] = 9$	Rischio alto $[P4] \times [E3] = 12$
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato $[P1] \times [E4] = 4$	Rischio rilevante $[P2] \times [E4] = 8$	Rischio alto $[P3] \times [E4] = 12$	Rischio alto $[P4] \times [E4] = 16$

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

- * $12 \leq [R] \leq 16$ Rischio: elevato
- * $9 \leq [R] \leq 10$ Rischio: alto
- * $6 \leq [R] \leq 8$ Rischio: medio
- * $3 \leq [R] \leq 4$ Rischio: basso
- * $2 \leq [R] \leq 3$ Rischio: molto basso
- * $1 \leq [R] \leq 1$ Rischio: insignificante

Rischio elevato (indice da 12 a 16): prevedere una frequenza alta delle verifiche ed eventuali proposte correttive
Rischio alto (indice 9): prevedere una frequenza significativa delle verifiche ed eventuali proposte di adeguamento
Rischio medio (indice da 6 a 8): prevedere una adeguata frequenza delle verifiche ed eventuali proposte di adeguamento
Rischio basso (indice 4): prevedere delle verifiche almeno annuali e monitorare comportamenti
Rischio molto basso (indice da 2 a 3): prevedere delle verifiche atte a confermare i comportamenti in essere
Rischio insignificante (indice 1): Prevedere verifiche di aggiornamento in caso di modifiche significative delle attività.

Evidenziazione del livello di rischio attraverso il Codice Colore

Probabilità

4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	Danno

5.3 Mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi, di cui segue una sintesi per alcuni dei 19 reati, è riepilogata nell'Allegato Tabella rischi e sviluppata nelle Procedure operative associate a ciascun ambito aziendale coinvolto. Per ciascuno dei reati appartenenti alle diverse famiglie individuate ex D.lgs 231/2001 s.m.i è stata indicata una o più:

- fattispecie concreta, ovvero fatti che vengono ricondotti alla descrizione astratta contenuta nella norma;
- ambito aziendale, funzioni ed uffici dei processi interessati;

- controllo preventivo, applicato per ridurre il livello di rischio ad una soglia accettabile.

1.1 Truffa aggravata ai danni dello Stato. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per la Cooperativa pongano volutamente in essere comportamenti ingannevoli, artifici o raggiri nei confronti di un ente pubblico al fine di indurlo in errore dal quale questa trae un vantaggio e per l'ente pubblico deriva un danno.

1.2 Frode informatica. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per la Cooperativa, alterando o violando il sistema informatico della Pubblica Amministrazione, ottengano per la stessa un ingiusto profitto (es. acquisizione di notizie riservate, modifica dell'importo del finanziamento ricevuto) a danno di terzi.

1.3. Reati in tema di erogazioni pubbliche. Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali, ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Ad esempio, nel caso di:

- malversazione a danno dello Stato; tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto un finanziamento o contributo pubblico a giusto titolo, i soggetti che operano per la Cooperativa non lo utilizzino per lo scopo per cui il contributo è stato erogato ed ottenuto;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per la Cooperativa, mediante la presentazione di dichiarazioni e documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute, ottengano per la Cooperativa, senza che la stessa ne abbia diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche. Tali ipotesi è residuale rispetto a quella successiva di truffa ai danni dello Stato e si configura, quindi, solo se la condotta sopra descritta non integra il reato di truffa;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa definita al punto precedente è posta in essere dai soggetti che operano per la Cooperativa per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche.

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per la Cooperativa effettuino interventi volti a violare i sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza al fine di manometterli, intercettare abusivamente comunicazioni o modificarne illegalmente i contenuti. Detenzione e/o diffusione di codici abusivi di accesso a sistemi informatici e/o telematici. Notizie riservate, modifica dell'importo del finanziamento ricevuto) a danno di terzi.

3. Delitti di criminalità organizzata. L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). soprattutto in determinati contesti socio-economici, in cui c.d. "delitti di criminalità organizzata", ed in particolare quelli relativi ai fenomeni di carattere mafioso di cui all'art. 416-bis del Codice Penale, possono essere commessi ad ogni livello gerarchico, anche strumentalizzando l'Azienda per finalità illecite. In concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Cooperativa intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

4. Corruzione e concussione. Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali, ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Ad esempio, nel caso di:

- Concussione. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per il compimento di un atto che concerne il proprio ufficio, ponga in essere pressioni per costringere o indurre i soggetti che operano per la Cooperativa a consegnargli o promettergli del denaro o altre utilità non dovute. Si tratta di un'ipotesi di reato residuale in quanto è riferita ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio e potrebbe configurarsi solo nel caso in cui un soggetto operante per la Cooperativa concorra nel reato del pubblico ufficiale protratto verso terzi. Tale reato si differenzia dal reato di corruzione di seguito definito in quanto, nell'ipotesi di concussione, il soggetto privato subisce la condotta del pubblico ufficiale mentre, nell'ipotesi di corruzione, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.
- Corruzione per un atto d'ufficio. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per la Cooperativa propongano, consegnino o promettano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità non dovute per

compiere atti del suo ufficio (es. velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza), determinando un vantaggio per la stessa.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per la Cooperativa propongano, consegnino o promettono ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità non dovutagli per omettere o ritardare atti del suo ufficio (es. rinvio di un accertamento fiscale, ovvero la non menzione nel relativo verbale delle riscontrate irregolarità), determinando un vantaggio per la stessa.
- Corruzione in atti giudiziari. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Cooperativa sia parte di un procedimento giudiziario ed, al fine di ottenere per essa la migliore sentenza possibile, i soggetti che operano per la Cooperativa corrompano un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario).
- Istigazione alla corruzione. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti la proposta illecitamente.
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Tali ipotesi di reato si configurano negli stessi casi già sopra definiti, ove però la controparte del reato è identificabile fra i membri degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

5. Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. I reati riguardanti falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo, si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Si tratta di ipotesi delittuose non strettamente collegate alla tipica e specifica attività svolta dalla Cooperativa ed in essa difficilmente configurabili, soprattutto in considerazione del fatto che la Cooperativa non gestisce importi rilevanti dei valori in oggetto (la gestione della liquidità della Cooperativa è svolta quasi esclusivamente tramite il sistema bancario). La Cooperativa, in ogni caso, condanna i comportamenti ivi contemplati e promuove al proprio interno la diffusione dei valori di onestà, correttezza, buona fede e rispetto della legge e dei regolamenti, anche tramite la divulgazione del proprio Modello di organizzazione. Non sono invece, per le ragioni sopra esposte, previste specifiche procedure di gestione del rischio di commissione di questa fattispecie di reati, proprio per la difficoltà di inquadrarlo in una specifica area di attività.

6. Delitti contro l'industria e il commercio. L'articolo riguarda le tipologie di reato che tendono ad impedire la libera e leale concorrenza, quali: turbata libertà dell'industria e del commercio; illecita concorrenza con minaccia o violenza; le frodi contro le industrie nazionali e nell'esercizio del commercio; la vendita di prodotti industriali con segni mendaci; la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Si tratta di tipologie di reati che prevedono attività di commercializzazione di beni, attività di norma non attuate dalla cooperativa.

7. Reati societari. L'articolo riguarda i reati in materia societaria previsti dal codice civile commessi, nell'interesse della società, da amministratori o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; nonché dei sindaci e dei liquidatori quando il fatto non sarebbe avvenuto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Tali reati riguardano il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali, le azioni atte ad impedire il controllo sulle attività amministrative, le azioni in danno dei creditori e, più recentemente, il reato di corruzione tra privati.

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. L'articolo riguarda i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. E' assai remota la possibilità che i reati previsti possano essere compiuti dai soggetti operanti per la Cooperativa nell'interesse o comunque a vantaggio della Cooperativa stessa. Si ritiene che questa tipologia di reato, condannata ed in contrasto con l'etica diffusa nella Cooperativa sia compiuta nell'esclusivo interesse del reo. Ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Modello di organizzazione che attraverso il monitoraggio dei comportamenti per evitare che strumento di promozione di tali reati.

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La ratio della norma è di sanzionare quegli enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate. Nel presente Modello si assume che tali reati non siano di per se ipotizzabili, in linea di massima, con riferimento alla Cooperativa.

10. Delitti contro la personalità individuale. Nel presente Modello si assume che altre tipologie di reati contro la personalità individuale come ad esempio la prostituzione e la pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile non siano di per sé realizzabili con riferimento ad un interesse della Cooperativa. Parimenti con riferimento alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi. Tuttavia in questo ultimo caso possono esistere (in situazioni complesse nelle quali la Cooperativa non è l'unico attore), comportamenti potenzialmente riconducibili al quadro dei delitti contro la personalità individuale. Tali comportamenti sono identificabili nell'utilizzo di lavoratori irregolari "in nero" provenienti da

immigrazione clandestina sopra trattati. Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. L'articolo riguarda i reati contro la persona individuale ossia le attività illecite legate alla tratta delle persone ed alla pedopornografia. Anche questo genere di reati può riguardare la Cooperativa soltanto qualora si sostenga il coinvolgimento diretto del suo personale e l'interesse alla loro commissione da parte della stessa ovvero l'apporto ad essa di un diretto vantaggio, in conseguenza appunto del fatto criminoso. Come si può ben vedere, allora, se lette in tale chiave le previsioni appaiono assolutamente improbabili. Si ritiene che questa tipologia di reato, condannata dalla Cooperativa ed in contrasto con l'etica diffusa dalla Cooperativa, sia compiuta nell'esclusivo interesse del reo. La Cooperativa considera tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Modello di organizzazione, sia attraverso il monitoraggio della gestione del sistema informativo e di comunicazione onde evitare che essa diventi possibile strumento, inconsapevole, di promozione di tali reati.

11. Reati di abuso di mercato. L'articolo riguarda i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Trattasi di figure criminose del tutto estranee alla Cooperativa ed all'attività svolta in quanto risulta quasi impossibile per i servizi offerti una posizione dominante anche solo a livello locale. La Cooperativa che condanna questa tipologia di reato perché in contrasto, anche, con l'etica diffusa dalla Cooperativa stessa, considera tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Modello di organizzazione e gestione, sia attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie, e delle iniziative commerciali onde evitare che la Cooperativa diventi possibile, pur se del tutto improbabile, strumento di promozione di tali reati.

12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Vi è una stretta relazione tra la politica aziendale di Risk Management e i programmi per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale relazione è emersa in tutta la sua evidenza con l'emanazione del D.Lgs 81/08 e la connessione di questo con le politiche di prevenzione dei rischi-reato di cui al D.Lgs.231/01, anche mediante il riferimento all'adozione di un Modello organizzativo. Infatti l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 si riaggancia alla previsione del decreto 231/2001, prevedendo che i modelli di gestione aziendali adottati devono essere idonei ad assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal decreto 81 e, in particolare rispetto degli standard tecnici per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria, informazione/formazione dei lavoratori, attività di vigilanza sul rispetto delle procedure, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie, iniziativa di verifica dell'efficacia delle procedure adottate. Per adempiere a tali doveri di sicurezza e prevenzione la Cooperativa ha una specifica organizzazione certificata, un sistema di deleghe per i responsabili, ed una attenta gestione degli eventi e dei mancati incidenti. Questo permette di aggiornare la valutazione dei rischi, di estenderla alle nuove attività in maniera efficiente per eliminare il rischio di esporsi a grave conseguenze sanzionatorie.

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita. Il rischio che si verifichino i reati di riciclaggio concerne in particolare: l'instaurazione e la gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi; in generale, i flussi finanziari in entrata; il trasferimento di fondi; i rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale. La Cooperativa ritiene importante richiamare l'attenzione alle specifiche limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Una specifica attenzione andrà posta nei rapporti di fornitura e sub-fornitura di beni e servizi e nella attenzione alle caratteristiche delle imprese fornitrici, su questo aspetto si soffermerà la procedura acquisti.

14. Violazione del diritto di autore. Tratta della violazione delle norme previste dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 che tutelano le opere d'ingegno. Il reato si configura in caso di utilizzo commerciale di tali opere senza le necessarie autorizzazioni degli autori. Non riguarda l'attività della Cooperativa e potrebbe proporsi esclusivamente in caso di utilizzo improprio di strumenti della Cooperativa, soprattutto informatici, da parte di alcuni. La Cooperativa vieta espressamente tali comportamenti e li ritiene sanzionabili sul piano disciplinare.

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Il reato punisce chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie. Il codice etico della Cooperativa esclude tali comportamenti e comunque opererà per contrastarli.

16. Reati ambientali. Il legislatore delegato con il D.Lgs. 121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE" sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2008/99/ce, sulla tutela penale dell'ambiente. Il sistema previsto dalla direttiva è rivolto direttamente alle persone giuridiche: infatti, gli artt. 6 e 7 della stessa prevedono l'introduzione di un regime di responsabilità e di sanzioni adeguate e dissuasive, allorquando si considerino responsabili penalmente le persone che ricoprono un ruolo di vertice al loro interno (potere di rappresentanza, potere di decisione, potere di esercitare un controllo) o qualora il reato sia commesso da un sottoposto all'altrui controllo e vigilanza.

17. Reati di criminalità organizzata transnazionale. I reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale non sono “tipici” del settore servizi anche se possono essere, in linea di principio, ipotizzati per le realtà cooperative di servizi che operino, attraverso imprese controllate, anche all'estero, cosa che oggi non avviene.

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale reato colpisce il datore di lavoro che utilizzi personale senza permesso di soggiorno. Punisce inoltre le attività illecite legate alla organizzazione della immigrazione clandestina ed al favoreggiamento della presenza di clandestini sul territorio nazionale. Nella Cooperativa tale eventualità è esclusa, le stesse procedure di assunzione prevedono un controllo tra rapporto societario e di lavoro. Va però considerato il rischio derivante da possibili contratti di servizi acquisiti, come già indicato al punto 10.

19. Razzismo e xenofobia. La legge vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tale reato è fondamentalmente estraneo alla cultura della cooperativa i cui valori etici e statutari vietano ogni forma di discriminazione.

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. La legge vieta le frodi sportive e l'esercizio abusivo delle scommesse. Tali tipologie di reati sono estranee alla attività della cooperativa.

21. Reati tributari. La legge punisce tutte le operazioni atte ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, con l'emissione o l'utilizzo di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, oppure indicando, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Viene sanzionata la dichiarazione fraudolenta di dette imposte, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle stesse e la distruzione di documenti contabili.

Queste tipologie di reati vanno valutati nella gestione del ciclo attivo e passivo della cooperativa, con una specifica attenzione alle operazioni di fatturazione e di acquisto di beni e servizi.

Nel processo di acquisto la definizione delle responsabilità e la divisione dei compiti permette il controllo delle forniture o delle consegne distinta dalla fase di pagamento delle relative fatture.

Nel processo di fatturazione delle prestazioni con i soggetti pubblici e privati viene effettuato un controllo sulla rispondenza delle prestazioni ai contratti in essere distinguendo le responsabilità tra la rendicontazione interna delle attività, da parte dei responsabili, e la successiva fatturazione da parte dell'amministrazione.

La condizione di esenzione dalle imposte sulle società, di cui beneficia la impresa sociale, rende inutile l'utilizzo di artifici contabili ai fini di evaderle.

22. Contrabbando. Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico disposizioni legislative in materia doganale. Si ritiene che questa fattispecie concreta di reato, per le caratteristiche e le soglie indicate, non sia ipotizzabile con riferimento alla cooperativa. La norma interviene sulle violazioni al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Tali attività non sono previste né realizzate dalla cooperativa.

Sulla base della precedente analisi dei reati che i soggetti operanti per la Cooperativa Nuova Socialità possono porre in essere, autonomamente od in concorso con terzi, è emerso che determinati reati ben difficilmente possano essere commessi nell'interesse ed a vantaggio della Cooperativa. Quest'ultima ha tuttavia proceduto al compimento di una dettagliata analisi delle attività svolte e delle dinamiche operative; nonché all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi), intendendosi per queste ultime le aree di attività che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.

Si è effettuata una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate.

Tale analisi ha comunque evidenziato quali attività siano in maggior misura esposte alla commissione dei reati indicati dalla Legge. Le macro-aree di attività individuate sono:

- la gestione amministrativa, finanziaria e contabile necessaria alla conduzione della cooperativa, svolta attraverso i servizi consortili;
- la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Organismi pubblici.

Le modalità di gestione del rischio si sviluppano su più livelli. La prima attività di prevenzione al compimento dei reati è collegata alla diffusione della conoscenza del Modello di organizzazione e gestione. La gestione di tali attività si articola nei seguenti punti:

- informativa per il personale del Modello di organizzazione e gestione nella lettera di assunzione o di nomina;
- presa visione del Modello di organizzazione e gestione e del relativo sistema disciplinare applicato per il mancato rispetto del presente documento al personale di Cooperativa sociale Nuova Socialità;

- attività di formazione rivolta ai soggetti in posizione apicale della Cooperativa sociale Nuova Socialità con particolare riferimento alle responsabilità introdotte dalla normativa in materia di società.

Tutti i soggetti operanti per la Cooperativa sociale Nuova Socialità hanno il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza, anche informalmente ed ufficiosamente, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello di organizzazione. Non è indispensabile, perché l'Organismo di Vigilanza prenda in considerazione le segnalazioni ricevute, che queste siano complete della firma del soggetto segnalante. E' certo -però- che la mancanza di dettagli, precisi nonché facilmente ed oggettivamente riscontrabili, nelle singole segnalazioni può non consentire all'Organismo di Vigilanza la propria attività di controllo, con il conseguente inadempimento all'obbligazione di segnalazione da parte del soggetto segnalante.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere informato, da parte del Consiglio di Amministrazione, di:

- tutti i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra Autorità relativi allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale da parte di soggetti operanti per Cooperativa sociale Nuova Socialità in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001;
- provvedimenti disciplinari e sanzioni irrogate a seguito di violazioni del presente Modello di organizzazione e gestione.

5.4 Procedure di prevenzione e controllo

La Cooperativa Nuova Socialità si è dotata di un sistema di gestione aziendale rispondente ai requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001. Tale sistema di gestione integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza descrive nel dettaglio l'organizzazione aziendale, i processi, le procedure, le attività, le responsabilità e le metodologie adottate. Sulla base del sistema di gestione integrato la Cooperativa ha definito il presente Modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire reati in conformità al D.Lgs. 231/01.

Ad inizio anno l'OdV definisce un piano dei controlli delle funzioni aziendali sottoposte a rischio di illecito. Tale ricognizione viene rivista in concomitanza di eventi aziendali o esterni straordinari (nuovi servizi, nuovi mercati, aggiornamento normativo, non conformità interne, ecc.). In ogni caso si ritiene necessario compiere annualmente una ricognizione finalizzata alla manutenzione del Modello e del Codice Etico, anche alla luce dei risultati della attività di auditing e monitoraggio aziendale. I controlli interni si classificano in funzione del loro oggetto – controlli generali o specifici, ed in funzione del momento del loro operare - controlli preventivi od ispettivi.

I controlli generali riguardano l'ambiente e l'organizzazione aziendale e costituiscono una condizione necessaria, ma non sufficiente, alla copertura del rischio.

I controlli specifici sono relativi ad una o più particolari modalità di manifestazione del rischio.

I controlli preventivi sono finalizzati ad impedire o scoraggiare gli errori o le irregolarità.

I controlli ispettivi sono finalizzati ad identificare e correggere errori e/o irregolarità dopo che sono avvenuti, ma in ogni caso prima che possano manifestare conseguenze dannose.

Vi sono tuttavia alcuni principi base che in ogni caso devono essere rispettati. I più importanti sono i seguenti:

- verificabilità delle operazioni: ogni operazione deve essere documentata, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, controllato);
- separazione e contrapposizione di responsabilità, all'interno di un processo aziendale: funzioni separate devono decidere una operazione ed autorizzarla, eseguirla, registrarla, controllarla. Idealmente anzi è opportuno creare tra queste responsabilità una contrapposizione, così che l'errore o l'irregolarità commessa da una funzione sia disincentivata, ed eventualmente individuata, da un'altra funzione coinvolta nel processo. Inoltre i poteri e le responsabilità devono essere chiari, definiti e conosciuti. Infine i poteri, anche della dirigenza, devono essere bilanciati da altri poteri, generalmente di controllo, e devono svolgersi all'interno di procedure definite;
- documentazione dei controlli: i controlli che vengono effettuati all'interno di un processo o una procedura devono lasciare una traccia documentale, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare che ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori della Cooperativa Nuova Socialità, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica e/o tipologia dell'incarico, sono tenuti al più rigoroso rispetto di quanto definito e descritto nel presente Modello di organizzazione, che per sua stessa natura prevede specifiche procedure ed attività di controllo, di pertinenza dei soggetti in posizione apicale.

Passando da previsioni di livello generale a previsioni specifiche riferite alle aree di attività individuate, si riportano in allegato le procedure definite per lo svolgimento delle attività in questione, evidenziando che la Cooperativa Nuova Socialità vuole -in particolare- evitare gestioni improprie delle proprie risorse finanziarie e qualsivoglia tipo di rapporto improprio e/o illegittimo con la Pubblica Amministrazione.

In relazione alle attività svolte a seguito di specifica analisi dei rischi (vedi Tabella reati per area aziendale), sono individuate le seguenti aree funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. n. 231 del 2001 o, in generale, del Codice Etico della Cooperativa Nuova Socialità:

- Societario (Presidenza e Consiglio di Amministrazione);
- Direzione Generale;
- Gestione e Produzione dei servizi
- Servizi resi dal Consorzio La Valdocco (Direzione Generale ed Amministrativa COLAVAL, Ufficio Legale e Contabile; Sistemi Informativi);
- Ufficio Organizzazione del Personale;
- Ambiente e Sicurezza;

Il Modello individua per ciascun processo sensibile le modalità di svolgimento delle relative attività e indica ove rilevanti le specifiche procedure cui attenersi, contenenti la descrizione formalizzata:

- delle modalità interne di attuazione delle decisioni (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- delle modalità di documentazione e di conservazione, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione tramite auditing interno e dell'Organismo di Vigilanza.

Le procedure interne previste dai protocolli assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa la Cooperativa Nuova Socialità adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni. Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione. Sono stabiliti dal CdA limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole funzioni.

Il Modello prevede per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso l'Organismo ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi. E' assicurata piena libertà a tutto il personale di rivolgersi direttamente all'Organismo di vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità.

Le procedure sono aggiornate anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza del presente Modello rappresenta parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano, a qualsivoglia titolo e ruolo di responsabilità, per la Cooperativa Nuova Socialità. Quest'ultima da tempo utilizza procedure, regolamenti, modelli di organizzazione e sistemi di controllo le cui violazioni sono di per sé soggette al sistema sanzionatorio vigente.

Nessun comportamento illecito, od illegittimo, o scorretto, o comunque in violazione di disposizioni del presente Modello può essere giustificato o considerato meno grave se compiuto nell'interesse od a vantaggio della Cooperativa Nuova Socialità. Al contrario, stante la - drastica, inequivocabile, insuperabile e priva di eccezioni - volontà della Cooperativa di non intendere in

alcun caso avvalersi di siffatti “interessi” o “vantaggi”, tale intento -ove posto in essere nonostante le contrarie misure realizzate - costituirà una giusta causa di applicazione di sanzione disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono definite in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore (Allegato Sistema disciplinare) e sono distinte in misure adottate nei confronti di:

- amministratori e dei sindaci;
- soggetti in posizione apicale;
- soggetti in posizione non apicale;
- soggetti terzi.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal presente Modello organizzativo sono adottate dalla Cooperativa Nuova Socialità in piena autonomia, indipendentemente dal reato che eventuali condotte possano determinare. Alla luce di ciò, verranno altresì sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare le regole stabilite da Cooperativa Nuova Socialità, anche se l'azione non si compie ovvero l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

Costituisce illecito disciplinare da parte del dipendente dell'Impresa:

- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
- le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al lavoratore, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto. I contratti di collaborazione stipulati dall'Impresa con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati devono contenere una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite ed espressamente indicate. Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza all'organo dirigente per le determinazioni del caso.

7 ALLEGATI

- Codice Etico
- Codice Disciplinare
- Elenco reati
- Informativa personale idonea a prevenire reati
- Procedure operative per area aziendale
- Tabella reati e Rischi per area aziendale
- Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza